

RLS - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza RIMBORSO ORE

Aggiornato al 17 aprile 2023

La Cassa Edile rimborsa alle imprese iscritte le ore di permesso effettuate dai dipendenti rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) nei termini stabiliti dall'Accordo provinciale del 19/2/1997 e da Il' Art. 87 del CCNL 18/06/2008 (vedi il nostro modulo per la richiesta del rimborso).

NOTA BENE: il rimborso deve essere richiesto soltanto per le ore di assenza dei dipendenti RLS per l'espletamento delle loro funzioni, secondo quanto previsto dagli accordi suddetti e dal Decreto Lgs. N° 626/94, e **non per le 32 ore relative alla frequenza del corso di formazione.**

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di rimborso va compilata dalla ditta su apposito modulo e presentata alla Cassa Edile:

- **entro il 31 LUGLIO**
per i permessi usufruiti nel periodo **1 GENNAIO – 30 GIUGNO**
- **entro il 31 GENNAIO dell'anno successivo**
per i permessi usufruiti nel periodo **1 LUGLIO – 31 DICEMBRE.**

ORE DI PERMESSO STABILITE DAL CCNL 5/7/1995

- per rappresentanti alla sicurezza di impresa fino a 15 dipendenti: **8 ORE ANNUE**
- per rappresentanti alla sicurezza di impresa da 16 a 50 dipendenti: **20 ORE ANNUE**
- per rappresentanti alla sicurezza di impresa con oltre 50 dipendenti: **32 ORE ANNUE**